

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

adunanza ordinaria di I convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: CONTRIBUTO PER CONCESSIONI EDILIZIE IN RELAZIONE AL COSTO DI COSTRUZIONE.

L'anno ottanta addì diciannove del mese di aprile
alle ore 14,30 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

| | Presente | Assente |
|--------------------------------|----------|---------|
| 1) p.i. Cinelli Franco | si | |
| 2) Moraschetti G. Filastro | si | |
| 3) Martinazzoli prof. G. Mario | si | |
| 4) Marino p.i. Sergio | si | |
| 5) Paschiotti Battista | | si |
| 6) Monti G. Paolo | si | |
| 7) Maffei Stefano | si | |
| 8) Torri G. Mario | si | |
| 9) Simoncini Vittorio E. | si | |
| 10) Venturini ing. Andrea | | si |
| 11) Boniotti geom. Renato | si | |
| 12) Martinazzoli Antonio | si | |
| 13) Albertelli Filastro | | si |
| 14) Moraschini <u>ANGELO</u> | | si |
| 15) Nereschi Luciano | | si |
| | 10 | 5 |

PUBBLICAZIONE :

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale il 21.4.1980 per 15 giorni di mercato senza opposizioni consecutive dal al

IL SEGRETARIO
(Pasquini Paolo)

ESECUTIVITA'

Alla seduta assiste il Segretario Comunale Sig. Pasquini Paolo

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero dei presenti il Sig. P.i. Cibelli Franco - Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

Relatore il Sig. p.i. Marino Sergio - Assessore ai LL.PP. e all'Urbanistica.

Ricorda che l'art. 3 della legge 28.1.1977 n. 10 sancisce che " la concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione".

Il successivo art. 6, per quanto riguarda i nuovi edifici (1^ comma) o edifici esistenti (ultimo comma) e l'art. 10, 2^ comma, per quanto attiene le costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali o direzionali, disciplinano i casi in cui incide il contributo del costo di costruzione in sede di rilascio della concessione edilizia.

Quindi è necessario suddividere la determinazione del costo di costruzione in ordine a:

- nuovi edifici residenziali (art. 6 - 1^ comma)
- interventi su edifici residenziali esistenti (art. 6 ultimo comma)
- edifici per attività turistiche, commerciali e direzionali (art. 10 2^ comma).

Il costo di costruzione cui commisurare la quota del contributo è determinato - per nuovi edifici residenziali - con il Decreto del Ministero del LL.PP. 10.5.1977 sulla base del costo dell'edilizia agevolata.

La quota del costo di costruzione è stato determinato dalla Regione Lombardia con deliberazione del Consiglio Regionale del 28 luglio 1977 n. II/556 per quanto riguarda le concessioni relative a:

- nuove costruzioni residenziali
- interventi su edifici esistenti.

Il costo di costruzione, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma dell'art. 6, è determinato per gli interventi su edifici residenziali esistenti, in relazione al costo degli interventi stessi così come individuati dal Comune in base ai progetti presentati per ottenere la concessione.

Il Consiglio Comunale per dare pratica attuazione a questa norma deve con la presente deliberazione stabilire quale documentazione dovrà essere prodotta per valutare il costo dei interventi.

Il 2° comma dell'art. 10, prevede che il concessionario debba corrispondere per le costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali o direzionali una quota non superiore al 10% del costo di costruzione effettivo documentato e ciò perchè tali tipi di edilizia presentano costi assai variabili e non certamente rapportabili a quelli dell'edilizia residenziale.

La percentuale di incidenza sul costo di costruzione deve essere deliberata dal Consiglio Comunale in relazione ai vari tipi di attività.

Cò premesso invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Sig.p.i. Marino Sergio;
Dopo ampia ed esauriente discussione;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1) di prendere a base, ai fini della determinazione della quota di contributo afferente il costo di costruzione per le concessioni relative ai lavori, opere ed impianti di cui all'art. 6, ultimo comma (edifici residenziali esistenti) e art. 10 -2° comma (costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali) della legge 28.1.1977 n. 10, il costo documentato attraverso la presentazione del computo metrico estimativo e preventivo di spesa delle opere da controllare, accertare e definire dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In alternativa l'interessato può presentare probante documentazione, quali contratto d'appalto dei lavori, offerte vincolanti di prezzo debitamente registrati, da ritenere idonea e definitiva da parte dell' Ufficio Tecnico Comunale.

2) di stabilire nella misura sottoelencata la percentuale del costo di costruzione per la determinazione del contributo afferente alla concessione di cui al 2° comma dell'art. 10 della legge 28.1.77, n.10:

| Denominazione | nuove costruzioni | interventi su edifici esistenti |
|---------------|-------------------|---------------------------------|
| TURISTICA | 8% | 6% |
| COMMERCIALE | 8% | 6% |
| DIREZIONALE | 8% | 6% |

3) La corresponsione del contributo sarà effettuata con le modalità e con le garanzie stabilite con deliberazione consigliere n. 28 in data odierna.

4) Ai sensi di quanto disposto dall'ultimo comma del citato art. 10, qualora la destinazione d'uso delle opere venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo è dovuto nella misura corrispondente alla nuova destinazione, determinata al momento dell'intervenuta variazione.

5) Gli elaborati dei progetti delle nuove costruzioni dovranno contenere tutti gli elementi atti a poter determinare con esattezza:

- a) la superficie utile abitabile di ogni alloggio, come definita all' art. 3 del D.M. 10 maggio 1977;
- b) la superficie non residenziale da calcolarsi come indicato al 1° comma dell'art. 2 dello stesso decreto.
- c) le eventuali caratteristiche particolari elencate all'art. 7 dello stesso Decreto.

Nel caso di interventi su edifici esistenti, gli elaborati di progetto dovranno consentire una facile individuazione della classe dell'edificio.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
[Handwritten Signature]

IL CONSIGLIERE ANZIANO
[Handwritten Signature]

IL SEGRETARIO
[Handwritten Signature]

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, addì

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pervenuta alla Sezione Provinciale di controllo di Brescia in data 5.5.1980 N. ===

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi degli articoli 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953 N. 62

IL SEGRETARIO